

ammontare degli investimenti in partecipazioni e prestiti obbligazionari convertibili pari a lire 37,8 miliardi di cui 23,9 miliardi per 6 nuove operazioni e 13,9 miliardi per ulteriori apporti in partecipazioni già in carico. Nel corso dell'esercizio Sofipa ha incorporato la controllata Lombardia Fincapital S.p.A.. A seguito di questa operazione Sofipa ha iscritto in bilancio 4 nuove partecipazioni, oltre a incrementare il valore di un investimento già in portafoglio, per un importo complessivo di circa 2,4 miliardi. I disinvestimenti effettuati nel 1993 hanno riguardato 5 partecipazioni dismesse totalmente e 2 parzialmente. Tenendo conto anche di quest'ultime, i disinvestimenti hanno fornito un ricavo complessivo lordo di 24,9 miliardi di lire.

Per quanto riguarda il conto economico, l'esercizio 1993 chiude con un utile netto di 2,7 miliardi di lire (contro i 5,1 dell'esercizio precedente). Tale risultato sconta svalutazioni di partecipazioni in portafoglio, che, al netto dell'utilizzo dei fondi preesistenti, sono ammontate a 15 miliardi circa. Di questo importo circa 6,5 miliardi sono relativi alla controllata Sofipa Sim S.p.A. a fronte di perdite derivanti da eventi non ordinari.

Simest S.p.A.

Nell'esercizio '93 la società ha continuato a svolgere l'attività propria di selezione e valutazione delle iniziative per le quali viene richiesto l'intervento finanziario e il supporto della Simest ed ha intensificato le attività di promozione e di supporto alle iniziative in fase di progettazione e di pre-investimento.

Oltre alla partecipazione istituzionale nella FINEST SpA, per

una quota del 13,07%, le iniziative approvate al 31.12.93 sono state complessivamente pari a 92 e le partecipazioni acquisite sono state pari a 23 come si evince dallo schema seguente.

	31.12.93	31.12.92
numero iniziative approvate	92	47
numero contratti sottoscritti con le imprese italiane	31	9
numero partecipazioni acquisite	23	6

Le iniziative approvate prevedono la partecipazione della Simest al capitale sociale di joint ventures che realizzeranno investimenti complessivi per oltre lire 3.900 miliardi, con un capitale sociale complessivo di lire 1.800 miliardi.

Tali progetti prevedono la partecipazione media della Simest per il 7% del capitale sociale con la sottoscrizione di quote complessive per lire 126 miliardi.

L'ammontare delle partecipazioni a fine anno si colloca su 74,8 miliardi su un attivo complessivo di 290 miliardi circa.

L'andamento reddituale evidenzia componenti positive derivanti essenzialmente da investimenti di disponibilità finanziarie che, al netto dei costi di gestione e delle previste imposte, originano un risultato netto di 13,1 miliardi.

Artigianfin Leasing S.p.A.

Nel 1993 è continuata la flessione delle attività che ha determinato una perdita di bilancio, non ancora consuntivata, valutata in 4.439 milioni. Considerato che la società è avviata alla perdita dell'intero capitale, si è ritenuto di valorizzare la partecipazione del Mediocredito centrale a valore simbolico pari a 1 lira, rispetto al valore nominale di lire 125 milioni.

Altre Partecipazioni.

Riguardo alle altre partecipazioni minori, è atteso un risultato negativo pari a - 242 milioni per la Società Nomisma.

Vengono confermati i valori di carico per le altre partecipazioni detenute dal Mediocredito centrale nella Centrale dei Bilanci S.p.A., nella Basinvest S.p.A. e nell'Istituto per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa S.p.A. (IeBB S.p.A.).

PAGINA BIANCA

**3. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEL MEDIOCREDITO CENTRALE**

PAGINA BIANCA

Questa usuale rassegna dei provvedimenti riguardanti l'attività del Mediocredito centrale non può che aprirsi quest'anno con un tema di grande rilevanza per il Centrale quale quello della sua trasformazione in società per azioni, prevista dalla legge 26 novembre 1993 n. 489.

Il provvedimento trova la sua giusta collocazione tra gli eventi di grande rilevanza che nel corso degli ultimi anni hanno caratterizzato l'ampia manovra di trasformazione degli enti creditizi in generale e degli istituti di credito di diritto pubblico in particolare con la quale si è andata ridisegnando la realtà operativa ed istituzionale del settore del credito.

Con l'emanazione della legge 489 si è inteso realizzare tre diversi obiettivi.

Anzitutto, al fine di consentire il completamento della ristrutturazione degli enti creditizi già avviata con la c.d. "legge Amato" - Legge 30 luglio 1990 n. 218 - vengono prorogati i benefici fiscali relativi agli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento posti in essere tra il 22 agosto e il 31 dicembre.

Inoltre, in armonia con il principio della despecializzazione e con riferimento al modello della "banca universale" il medesimo regime di favore viene esteso alle operazioni di fusione e scissione effettuati tra società ed enti anche di natura diversa, appartenenti al medesimo gruppo creditizio.

Infine, utilizzando i modelli procedurali della "legge Amato" ed i relativi decreti legislativi di attuazione, il provvedimento prevede in via generale entro il 30 giugno 1994 la trasformazione in società per azioni di tutti gli enti creditizi pubblici il cui capitale sia, almeno per la maggioranza, in mano dello Stato. Un provvedimento in realtà essenzialmente mirato alla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il

credito alle imprese artigiane (Artigiancassa), la cui doppia natura di enti finanziari ed agevolatori rendeva meno agevole la strada della privatizzazione tracciata dalla legge Amato.

Ed infatti, accanto all'obbligo della trasformazione anche per tali enti, la legge interviene a disegnare più in dettaglio la fisionomia operativa delle nuove società, all'insegna di tre importanti criteri direttivi: quello di evitare fratture operative sia sul fronte dell'attività finanziaria che su quello agevolativo, quello di sfruttare e non disperdere il patrimonio di esperienza e professionalità maturato nel tempo nello svolgimento delle funzioni pubbliche e, in contrapposizione ai primi due, quello che trova il suo referente nella più ampia concorrenzialità tra imprese bancarie anche in un campo così particolare, quale la gestione delle agevolazioni pubbliche.

Quest'ultimo obiettivo si traduce in concreto nella disposizione che prevede l'affidamento della gestione delle agevolazioni pubbliche anche a soggetti diversi dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa che offrano adeguate capacità imprenditoriali e che, in base alle regole della concorrenza nel mercato, possano offrire allo Stato la migliore prestazione.

Tutto ciò, tuttavia, alla fine di un periodo transitorio nel quale sarà comunque compito delle stesse società ora trasformate tracciare le linee guida del nuovo rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Scendendo nel dettaglio delle disposizioni emanate, la legge stabilisce che l'oggetto sociale previsto dallo statuto delle nuove società deve assicurare il perseguimento delle finalità degli enti originari; finalità che, per il Mediocredito centrale, il provvedimento stesso indica nell'operatività esclusiva in favore delle imprese minori, in quella nel settore delle esportazioni e

della cooperazione internazionale. Tre lati di uno spazio entro il quale per la nuova società dovranno essere ridefiniti in concreto gli strumenti operativi che siano non solo i più adeguati al raggiungimento dei fini sociali ma altresì i più consoni ad un mercato del credito basato sul modello della banca universale.

In secondo luogo, con specifico riferimento all'attività agevolativa, il provvedimento adotta il modello organizzatorio della concessione tra Pubblica amministrazione e società bancaria, modello basato su convenzioni con le quali dovranno essere definiti gli aspetti organizzativi ed economici del rapporto stesso.

In terzo luogo vengono stabiliti i criteri da adottare in sede di prima applicazione del nuovo regime, affidando alle società derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Artigiancassa il compito di gestire ancora le agevolazioni e, come detto, di stipulare le prime convenzioni - di durata decennale - con la Pubblica Amministrazione competente per ciascun tipo di intervento agevolativo.

E' previsto inoltre che siano istituiti distinti organi deliberativi e separate contabilità per ciascuna concessione, che nelle convenzioni possa essere previsto l'obbligo della società concessionaria di stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per la concessione dei contributi sui finanziamenti da queste accordati e che, comunque, sino alla stipula delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione, restino di pertinenza delle predette società le attribuzioni precedentemente attribuite dalla legge agli enti originari.

Un vero capovolgimento pertanto dell'impostazione sinora seguita dal legislatore in tema di agevolazioni pubbliche che trova riscontro nei profondi mutamenti verificatisi parallelamente nell'ordinamento del credito.

Peraltro di tali mutamenti si ritiene opportuno fare cenno per seguire il processo con cui si va ridisegnando il quadro normativo di riferimento del settore bancario.

Dal 1° gennaio 1994, infatti, la legge bancaria del '36 ha lasciato definitivamente il posto al nuovo testo unico in materia bancaria e creditizia, adottato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed il panorama entro il quale anche i nuovi soggetti andranno ad operare risulta oramai radicalmente cambiato.

Venuto meno il principio della specializzazione temporale e funzionale dell'attività degli intermediari creditizi, il nuovo testo unico rielabora tutta la normativa dettata dal decreto legislativo n. 481 del 1992 che instaura il principio della banca universale, la cui attività trova confine essenzialmente nelle regole dettate dal singolo statuto.

Nell'opera di coordinamento e di revisione del sistema del credito alla luce dei nuovi principi, il Testo Unico ha abrogato numerosissime disposizioni in materia creditizia, tra le quali quasi tutte le norme della legge bancaria, salvando di questa solo quelle riguardanti l'Istituto di emissione (titolo III) e parte degli art. 32 e 35 che disciplinano i rapporti tra banche e CICR. Oggetto dell'abrogazione sono state inoltre quasi tutte le norme del capo V della legge 949/52, riguardante l'istituzione e l'operatività del Mediocredito centrale, e ciò in relazione alla già citata legge 489 che ha decretato, come detto, la trasformazione dell'Ente in società per azioni.

Sulla base delle norme dettate dal Decreto 481/92 - ed ora parti del Testo Unico in discorso - nel corso dell'anno sono stati emanati diversi provvedimenti che hanno dato concreta attuazione ai criteri direttivi fissati dalla nuova normativa.

Tra tali provvedimenti ricordiamo la delibera CICR del 19

aprile scorso - e le relative disposizioni dettate dalla Banca d'Italia- in tema di partecipazioni al capitale degli enti creditizi che hanno ridefinito, sulla base delle modifiche apportate dal citato Decreto alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 ed alla legge 4 giugno 1985 n. 281, il sistema autorizzativo nonché gli obblighi di segnalazione previsti per tale materia.

Per quanto riguarda il sistema autorizzativo, le maggiori innovazioni consistono nell'obbligo della richiesta preventiva della autorizzazione e nell'adozione di criteri autorizzativi basati su soglie fisse del capitale della banca, in sostituzione delle soglie incrementali, previste in precedenza.

Resta invece fermo il cosiddetto principio della separatezza banca/industria, per cui soggetti che svolgono attività di impresa non appartenente al settore creditizio o finanziario non possono essere autorizzati a detenere partecipazioni superiori al 15% del capitale della banca.

Per quanto concerne l'obbligo della comunicazione, esso attiene ai casi in cui l'acquisizione della partecipazione non determina obblighi autorizzativi ovvero quando con essa si verifica il superamento di determinate soglie di capitale.

Un altro tema di grande rilievo che nel corso dell'anno è stato motivo per l'emanazione di nuove disposizioni di attuazione è stato quello del controllo dei grandi fidi e la connessa materia della concentrazione dei rischi.

Su tale argomento il Ministro del Tesoro ha emanato il Decreto del 22 giugno scorso (n. 242633), e la Banca d'Italia ha diramato le relative istruzioni, al fine di dare attuazione ai principi e alle disposizioni dettate in materia dalla direttiva CEE 82/121.

Tale disciplina, che investe oramai tutte le Banche - senza più distinzione tra diverse categorie di operatori del credito -

introduce alcune novità di rilievo, quale una nozione di rischio allargata a tutte le forme con cui le banche assicurano sostegno finanziario alla clientela, quale la rilevanza delle connessioni esistenti tra la clientela - comprese quelle di gruppo - quale l'applicazione di nuovi limiti imposti al gruppo nel suo insieme, qualora la banca sia organizzata in tale forma.

Sempre risalenti al 22 giugno scorso sono altri tre provvedimenti adottati dal Ministro del Tesoro, riguardanti altrettanti aspetti dell'attività bancaria particolarmente toccati dalla nuova disciplina.

Un primo riguarda la despecializzazione degli enti creditizi sul lato degli impieghi -e, quindi, la utilizzazione di fondi a breve in impegni a più lunga scadenza- per i quali la Banca d'Italia dovrà dettare criteri improntati alla logica della gradualità e della prudente gestione (D.M. 242630).

Un secondo argomento è poi quello della raccolta a medio-lungo termine effettuata in particolare mediante emissione di obbligazioni e certificati di deposito (D.M. n. 242631), tema in relazione al quale la Banca d'Italia dovrà definire la durata dei titoli emessi ed i requisiti del soggetto emittente.

Infine, con un ultimo decreto (n. 242632) sono stati dettati i criteri per la regolamentazione da parte della Banca d'Italia delle partecipazioni detenibili dagli enti creditizi. Oltre a ridefinire i limiti delle partecipazioni detenibili in altri enti creditizi, finanziari o strumentali ed in imprese di assicurazione - tema questo oggetto di disposizioni da parte della Banca d'Italia con un provvedimento del 22 luglio scorso - il decreto si occupa in particolare di dettare i criteri per l'acquisizione di partecipazioni in imprese appartenenti a settori diversi da quelli ora indicati.

A tale scopo è precisato che dovrà essere inibita sia la conversione dei crediti in partecipazioni che la sottoscrizione di azioni in imprese in difficoltà non transitorie.

Inoltre vengono stabilite soglie di detenibilità e precisato che gli enti ed i gruppi creditizi dovranno selezionare le imprese cui partecipare tenendo conto, da un lato, dei vantaggi reddituali loro derivanti dall'operazione e, dall'altro lato, della necessità di evitare l'eccessivo immobilizzo dell'attivo.

Completato il quadro dei provvedimenti di attuazione della nuova disciplina bancaria, è da menzionare la legge 26 novembre 1993 n. 483, che non rientra nel quadro normativo del Testo Unico appena varato. Il provvedimento ha disciplinato i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per quanto riguarda il servizio di tesoreria ed ha regolato la riserva obbligatoria degli enti creditizi.

Al fine di rendere permanente il "divorzio" tra Banca d'Italia e Tesoro, la legge sancisce il divieto per la prima di concedere anticipazioni al secondo, e costituisce un conto presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria al solo scopo di regolare i flussi monetari in entrata ed in uscita del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda la riserva obbligatoria si sottolinea che già dal febbraio scorso, con un decreto del Ministro del Tesoro - del 5.2.1993 - l'ambito di applicazione della disciplina della riserva obbligatoria era stato esteso agli istituti di credito speciale, in considerazione della despecializzazione operativa introdotta dal decreto legislativo n. 481/92. Tale applicazione aveva tuttavia trovato temperamento nella riduzione al 10% (al posto del 17,5%) della percentuale prevista quale riserva obbligatoria sulla raccolta effettuata a mezzo dei certificati di deposito con scadenza originaria pari o superiore a 18 mesi e nell'esclusione da tale obbligo della raccolta effettuata con titoli obbligazionari.

La legge ora emanata, sempre in base al principio della despecializzazione, è applicabile a tutti gli enti creditizi ed attribuisce alla Banca d'Italia la potestà di decisione circa la costituzione della riserva obbligatoria, imponendo tuttavia un tetto massimo pari al 17,5% della raccolta ed escludendo del tutto dall'obbligo della riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a 18 mesi.

Con provvedimento generale, la Banca d'Italia dovrà precisare gli aggregati da considerare ai fini dell'obbligo della riserva, la misura delle aliquote - anche differenziata per tipologia della raccolta - le modalità di assolvimento di tale obbligo nonché le penalità da applicare in caso di inadempimento.

Passando ora ai provvedimenti che più specificamente riguardano l'attività del Mediocredito centrale, ricordiamo la legge 19 luglio 1993 n. 237 che ha convertito in legge il D.L. 20 maggio 1993 n. 149, ultimo di una serie di decreti legge più volte reiterati, recanti interventi urgenti in favore dell'economia.

L'art. 2 della citata legge contiene diverse disposizioni riguardanti specificamente l'attività del Centrale ovvero comunque interessanti l'area operativa di quest'ultimo.

Anzitutto in tale articolo è contenuta l'estensione ai prestiti partecipativi ed alle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve termine dell'operatività del Fondo rotativo costituito dalla legge 28 novembre 1980 n. 782 presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di anticipazione ai Mediocrediti regionali. Il Fondo, in base alle disposizioni vigenti, ha operato sino ad oggi esclusivamente in relazione ai finanziamenti destinati a nuovi programmi di investimento di piccole e medie imprese, ovvero per il completamento

di programmi di investimento già in parte realizzati e non completati per carenza di fondi da parte dei Mediocrediti regionali.

Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, costituisce presso il Mediocredito centrale un ulteriore fondo, utilizzando parte delle somme che progressivamente si renderanno disponibili quali rientri delle operazioni effettuate sul Fondo di cui ora si è parlato. Questo secondo fondo è destinato alla concessione di anticipazioni, questa volta collegate ad operazioni di partecipazioni di minoranza in imprese piccole e medie, aventi la forma giuridica di società di capitali o di società cooperative. Le anticipazioni possono essere concesse ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione, di cui all'art. 7 della legge 5.7.1991 n. 197, nonché alle società finanziarie per l'innovazione e sviluppo, previste dalla legge 317/91 e oggetto della regolamentazione del D.M. 19.11.92 n.575 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre una parte del fondo, pari al 20% degli accantonamenti previsti, può essere utilizzata per l'istituzione di forme agevolative finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

Tutte le condizioni e modalità relative alle concessioni delle partecipazioni dovranno essere precisate con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulle acquisizioni di partecipazione di minoranza, è previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della L. 675/77.

Sempre nella citata legge 237/93, al nono comma dello articolo 2, è contenuta una disposizione di carattere generale che investe

l'intero sistema agevolativo. In armonia con quanto previsto in sede comunitaria, il legislatore ha disposto che il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato detti le disposizioni necessarie perché venga realizzato il dovuto adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria per quanto attiene agli aiuti pubblici alla piccola e media impresa, con particolare riguardo alle imprese localizzate nelle aree delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le zone industriali in declino e le aree che presentino rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

Una ulteriore disposizione contenuta nel comma 8° del citato art.2, prevede infine che, ai fini degli interventi della legge 317/91, la definizione di piccola e media impresa e l'intensità delle agevolazioni debbano essere adeguate alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato tenendo conto delle intese raggiunte con la Commissione della Comunità Europea.

Il compito è affidato al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, al Ministro del Tesoro.

Il rinvio aperto alla disciplina comunitaria si è tradotto al momento nell'applicazione nell'ordinamento interno dei criteri adottati dalla Commissione della Comunità Europea il 20 maggio 1992 per individuare una definizione unica di piccola e media impresa e stabilire i limiti di intensità per i regimi di aiuti di Stato in favore di quest'ultima.

In tal senso pertanto hanno stabilito sia il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1993 - seguito della Circolare esplicativa del 24 giugno successivo n. 168325 - che il Decreto del Ministro del Tesoro del 12